



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T - P. IVA: 01302980030

Verbania, li 23 aprile 2009

**Atto pubblico non sottoscritto dal notaio e reati di falso
(parere *pro veritate*)**

La fattispecie.

Un notaio omette di sottoscrivere, per dimenticanza, un atto pubblico, regolarmente sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili.

L'atto viene peraltro regolarmente annotato, come atto pubblico, nel repertorio degli atti tra vivi, e viene regolarmente conservato nella raccolta degli atti del medesimo notaio.

Qualche giorno dopo, l'originale dell'atto pubblico viene sequestrato nell'ambito di un procedimento penale nel quale il notaio medesimo viene imputato per falso in atto pubblico.

Nonostante il sequestro, il notaio procede successivamente a richiedere la registrazione (ma non la trascrizione) dell'atto, mediante invio telematico all'Agenzia delle entrate del c.d. modello unico informatico – sottoscritto con firma digitale del medesimo notaio – nel quale è contenuta, unitamente agli altri dati, la riproduzione del testo integrale dell'atto (recante l'indicazione delle sottoscrizioni delle parti, ma non della sottoscrizione del notaio, in effetti inesistente sull'originale dell'atto). Viene quindi regolarmente effettuato il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto medesimo.

Nessuna ulteriore copia dell'atto viene rilasciata dal notaio.

In data ancora successiva il notaio rilascia all'archivio notarile copia autentica del repertorio degli atti tra vivi, conforme all'originale di quest'ultimo, relativo al mese nel quale è stato ricevuto l'atto pubblico non sottoscritto, e recante quindi anche la copia dell'annotazione repertoriale del suddetto atto.

Nel corso del suddetto procedimento penale, al notaio viene contestato il delitto di falso, ravvisato nei comportamenti sopra descritti (sottoscrizione con firma digitale di copia informatica dell'atto pubblico non sottoscritto; certificazione di

conformità della copia mensile, diretta all'Archivio notarile, del repertorio contenente tra l'altro l'annotazione del suddetto atto non sottoscritto).

I quesiti.

1) – Se l'annotazione nel repertorio degli atti tra vivi di un atto pubblico non sottoscritto dal notaio, integri delitto di falso ideologico.

2) – Se il rilascio di copia autentica del repertorio, nel quale sia stato annotato un atto pubblico non sottoscritto dal notaio, integri delitto di falso ideologico.

3) – Se la formazione, e successiva trasmissione telematica, del c.d. modello unico informatico – contenente il suddetto atto pubblico non sottoscritto dal notaio – ai fini della registrazione, con apposizione da parte del medesimo notaio della propria firma digitale al relativo file XML, integri delitto di falso ideologico o materiale.

Le fonti normative rilevanti.

Ai fini dell'esatto inquadramento, e della corretta qualificazione giuridica della fattispecie sopra descritta, occorre passare rapidamente in rassegna le fonti normative che disciplinano i doveri di comportamento del notaio e le conseguenze della relativa violazione, sia nella fase di ricevimento dell'atto pubblico che successivamente al relativo perfezionamento, limitatamente ai profili che qui interessano.

Quanto al primo profilo, l'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. legge notarile) disciplina il contenuto dell'atto pubblico notarile, stabilendo, al n. 10, che lo stesso deve essere *sottoscritto*, tra gli altri, anche dal notaio. Il successivo art. 58, comma 1, n. 4, dispone che "l'atto notarile è *nullo*, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile" (n.d.a.: l'art. 1316 del codice civile del 1865, cui ora corrisponde l'art. 2701 del vigente codice civile del 1942), in caso di mancata osservanza dell'art. 51, n. 10, della stessa legge. La mancata sottoscrizione da parte del notaio è sanzionata, poi, disciplinarmente: l'art. 137, comma 2, della legge notarile punisce il notaio, che violi l'art. 51, n. 10, con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro; l'art. 138, comma 1, lett. e), dispone, per il caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi del medesimo notaio (a norma dell'art. 145, "si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna": occorre, cioè, il previo accertamento in sede disciplinare di una infrazione perché la successiva possa essere qualificata come recidiva).

Sul piano civilistico, l'art. 2701 c.c. (oggetto di richiamo, come si è visto, da parte dell'art. 58 l. not.) dispone che "il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero *senza l'osservanza delle formalità prescritte*, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia *probatoria* della scrittura privata"¹.

Per quanto concerne la fase successiva al ricevimento dell'atto, il notaio è tenuto innanzitutto ad *annotare* detto atto nel *repertorio* degli atti tra vivi nello stesso giorno del suo ricevimento (art. 62, comma 1, della legge notarile); l'art. 62, comma 2, dispone in particolare che il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna

¹ E' pacifico che l'art. 2701 c.c. trovi applicazione anche alla fattispecie dell'atto pubblico non sottoscritto dal notaio: cfr. per tutti PATTI, *Della prova documentale*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1996, p. 57; Cass. 20 agosto 1990, n. 8442, in *Nuova giur. civ.*, 1991, I, p. 251.

colonna, contiene: 1° il numero progressivo; 2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto; 3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato; 4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza; 5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'oggetto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattasi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi; 6° l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati; 7° l'onorario spettante al notaio e la tassa d'archivio dovuta; 8° le eventuali osservazioni. *La legge, quindi, non richiede l'indicazione nel repertorio della circostanza che l'atto notarile sia stato regolarmente sottoscritto.* A norma dell'art. 137, comma 1, della legge notarile, il notaio che nella tenuta del repertorio contravviene alle disposizioni dell'art. 61, è punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro. Nessuna distinzione viene dalla legge effettuata – nell'ambito degli atti ricevuti o autenticati dal notaio – tra quelli validi e quelli nulli, in ordine all'obbligo di annotazione degli stessi nel repertorio.

A norma dell'art. 65 della legge notarile, “Il notaio ha l'*obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale*, ogni mese, una *copia* dei repertori limitatamente alle *annotazioni degli atti ricevuti* nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa. Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaio, e munita dell'impronta del suo sigillo”. Il notaio deve quindi rilasciare una copia autentica del repertorio riferito a ciascun mese, e trasmetterlo all'archivio notarile entro il giorno ventisei del mese successivo (art. 77 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, c.d. regolamento notarile). A norma dell'art. 78, comma 2, del R.D. n. 1326/1914, “le copie mensili degli annotamenti nei repertori devono essere in tutto *conformi agli originali*; e portare altresì l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata, per gli atti già registrati”. *La copia del repertorio deve essere quindi, e ciò è ovvio, conforme all'originale del repertorio stesso.* La violazione dell'art. 65 della legge notarile – mancata trasmissione all'archivio notarile della copia repertoriale mensile – è punita con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro (art. 137, comma 1, l. not.).

Proseguendo nella rassegna, il notaio è tenuto – a norma dell'art. 61 della legge notarile – a *custodire* “con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati”, sia gli “atti da lui ricevuti”, sia gli “atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti”. La mancata conservazione dell'atto da parte del notaio dà luogo anch'essa a rilevanti sanzioni disciplinari: a norma dell'art. 137, comma 1, della legge notarile, il notaio che nella conservazione degli atti contravviene alla disposizione dell'art. 62 è punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro; a norma dell'art. 138, comma 1, lett. c), il notaio che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati è punito con la sospensione da uno a sei mesi; ai sensi, infine, dell'art. 142, lett. d), è punito con la destituzione il notaio che dolosamente non ha conservato gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale (in particolare, art. 490 c.p. che punisce la distruzione o soppressione di atti pubblici).

Da segnalare il fatto che l'art. 59 della legge notarile prevede l'*annotazione a margine dell'originale dell'atto* notarile della “*dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria*”; l'art. 70 del R.D. n. 1326/1914 dispone poi che “Nel caso in cui l'atto notarile sia *dichiarato nullo per sentenza dell'autorità*

giudiziaria divenuta irrevocabile, il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto l'atto fu ricevuto, avuta, su richiesta della parte interessata, comunicazione del dispositivo della sentenza dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, provvede perché ne sia fatta *annotazione in margine dell'atto originale*, sia che si trovi depositato nell'archivio notarile, avvertendone il conservatore, sia che si trovi tuttora *presso il notaio*. *Qualora venga chiesta copia dell'atto dichiarato nullo, l'annotazione di cui sopra è trascritta anche nella copia*, mediante certificato in fine od in margine della medesima". Dette disposizioni, quindi, presuppongono sia che l'atto pubblico notarile *nullo* debba essere *conservato* dal notaio (e successivamente alla cessazione delle funzioni notarili, dall'archivio notarile), sia che dell'atto nullo possa essere richiesta e rilasciata *copia*.

A norma dell'art. 128 l. not., nel primo semestre successivo di ogni biennio il notaio deve *presentare all'archivio notarile i repertori*, i registri e *gli atti* rogati nell'ultimo biennio per *l'ispezione dei medesimi*", con la precisazione che "in tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state *osservate le disposizioni di legge*". Da rilevare che a norma dell'art. 153, comma 1, lett. c), l. not., come modificato dall'art. 39 del d. lgs. 1 agosto 2006, n. 249, al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni, compete l'iniziativa per il procedimento disciplinare contro il notaio: è quindi evidente che *l'ispezione biennale debba riguardare tutti gli atti ricevuti o conservati dal notaio, compresi (soprattutto) quelli nulli, per qualsiasi causa*; e che ciò presuppone evidentemente che il notaio sia *tenuto a conservare anche gli atti "viziati"*, affinché il conservatore dell'archivio notarile possa ispezionarli e rilevare le eventuali nullità o altre patologie, attivando così il procedimento disciplinare.

L'art. 10, comma 1, lett. b), del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni riguardanti l'imposta di registro) fa obbligo ai notai di *richiedere la registrazione* degli "atti da essi redatti, ricevuti o autenticati". L'art. 38 del medesimo testo unico precisa che *"la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta"*, della quale ultima potrà essere chiesto il rimborso solo dopo che la nullità sarà stata accertata con sentenza passata in giudicato. L'art. 67 del testo unico pone a carico dei notai l'obbligo di iscrivere nell'apposito repertorio *"tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso"*, precisando che "gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione". Il successivo art. 68 dispone poi che i medesimi notai devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro (ora, ufficio dell'Agenzia delle entrate) competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, il quale dopo aver *controllato* la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 del t.u., e dopo aver rilevato le eventuali

violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto. La lettera e la *ratio* delle disposizioni sopra riportate depongono quindi, univocamente, per l'*obbligo del notaio* di annotare nel repertorio degli atti tra vivi, e di richiedere la registrazione, di tutti gli atti dallo stesso ricevuti o autenticati, ancorché gli stessi siano *nulli* (stante la soggezione degli stessi a registrazione *ex art. 38*, e l'obbligo di pagamento dell'imposta anche per gli atti nulli; con la conseguente, indiscutibile necessità per l'amministrazione finanziaria di effettuare il *controllo sul repertorio ai fini fiscali, anche riguardo agli atti nulli*).

Occorre, infine, evidenziare la disposizione contenuta nell'art. 2671 c.c., a norma della quale il notaio è obbligato a richiedere la trascrizione nei registri immobiliari degli atti, da lui ricevuti o autenticati, che siano per legge soggetti a trascrizione. A norma dell'art. 2657 c.c., la trascrizione non si può peraltro eseguire se non in forza di atto pubblico, o di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o accertate giudizialmente: si vedrà, nel prosieguo, quale sia la *ratio* del principio di autenticità, e quali i riflessi dell'omessa sottoscrizione dell'atto pubblico da parte del notaio sull'obbligo *ex art. 2671 c.c.*

Impossibilità di sottoscrivere l'atto pubblico notarile successivamente alla sua formazione.

La dottrina è concorde nell'affermazione della necessaria "contestualità" delle operazioni descritte dall'art. 51 della legge notarile, che si sostanziano nel "ricevimento" dell'atto pubblico: tutte le attività da compiersi dalle parti, dagli eventuali testimoni e fidefacienti, e dal notaio, devono svolgersi alla contemporanea presenza di tutte le suddette persone².

Conseguenza di ciò è che *la mancata sottoscrizione dell'atto pubblico da parte del notaio non può essere "rimediata" mediante una sottoscrizione apposta successivamente*³. Opera quindi correttamente il notaio che, accortosi successivamente della dimenticanza, evita di sottoscrivere l'atto in un momento successivo alla sua formazione.

La qualificazione giuridica dell'atto pubblico non sottoscritto dal notaio.

Diversi sono i motivi – legittimi o illegittimi – per i quali l'atto notarile può non essere sottoscritto dal notaio: semplice dimenticanza, omissione consapevole, rifiuto in presenza di giustificati motivi (ad es., se le parti non depositano presso di lui le somme di cui all'art. 28, ult. comma, l. not.⁴), richiesta delle parti che abbiano già sottoscritto di non perfezionare l'atto notarile⁵. A tali diverse motivazioni la

² Sull'unità di contesto ai fini della sottoscrizione dell'atto notarile, cfr. SANTARCANGELO, *La forma degli atti notarili*, Roma, 1994, p. 149 ss., 160; BOERO, *La legge notarile commentata*, I, Torino, 1993, p. 320; CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano-Roma, 1996, p. 266 ss. (e giurisprudenza *ivi* citata); DI FABIO, *Manuale di notariato*, Milano, 2007, p. 152.

³ Si può in effetti discutere sulla necessaria unità di contesto, ma è certo che la sottoscrizione del notaio non può essere apposta in una data successiva a quella che deve essere indicata nell'atto ai sensi dell'art. 51, n. 1, l. not. (indicazione, quella relativa alla *data dell'atto*, prescritta a pena di nullità *ex art. 58*, comma 1, n. 5, l. not.), nonché nel repertorio ai sensi dell'art. 62 l. not.

⁴ BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., p. 319.

⁵ Cfr. su tale possibilità, Consiglio Nazionale del Notariato, *Ritiro dell'atto pubblico dopo la firma delle parti e prima di quella del notaio*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, VIII, Roma, 1972, p. 81; BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., p. 319; CASU, *L'atto notarile tra*

legge non sembra peraltro ricollegare differenti conseguenze giuridiche ai fini della regolarità dell'atto: si è visto, infatti, che l'art. 58, n. 4, della legge notarile qualifica in ogni caso come "nullo" l'atto pubblico non sottoscritto dal notaio, rinviando nel contempo alla disciplina contenuta nel codice civile (oggi, art. 2701) che prevede la c.d. conversione in scrittura privata dell'atto pubblico formato "senza l'osservanza delle formalità prescritte" (al pari dell'atto pubblico formato da pubblico ufficiale incompetente o incapace) ⁶.

La dottrina civilistica che ha affrontato specificamente la questione della qualificazione giuridica dell'atto pubblico non sottoscritto dal notaio, ma sottoscritto dalle parti, appare propensa a definire lo stesso come "atto pubblico non perfezionato", e quindi come documento "giuridicamente inesistente" quale atto pubblico ⁷, attribuendo conseguentemente ad esso "natura giuridica" di scrittura privata. Si tratta, peraltro, di aspetto controverso, non mancando chi pone sullo

forma e sostanza, cit., p. 261 ss.; DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., p. 199. *Contra*, GIULIANI, *Sottoscrizione e disponibilità del documento notarile*, in *Riv. not.*, 1960, p. 558.

⁶ Sul fenomeno della "conversione formale", disciplinato dall'art. 2701 c.c., cfr. soprattutto FRANZONI, *La conversione dell'atto nullo*, in *Società, contratti, metodo*, Milano, 2002, p. 211; GANDOLFI, *La conversione dell'atto invalido, I – Il modello germanico*, Milano, 1984; GANDOLFI, *La conversione dell'atto invalido, II – Il problema in proiezione europea*, Milano, 1988; BIGLIAZZI-GERI, *Conversione dell'atto giuridico*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 528; BOZZI, *Brevissime note sparse in tema di atto pubblico*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, II, p. 83; BIGLIAZZI GERI, *Conversione dell'atto giuridico*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali*, Milano, 1998, p. 725; ANSALONE, *Conversione di atto pubblico in scrittura privata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, p. 251; GANDOLFI, *Alle origini del principio della c.d. "conversione" dell'atto pubblico*, in *La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di M. Giorgianni*, Napoli, 1988, p. 287 ss.; MONTESANO, *Forma essenziale e documento notarile del negozio nella sentenza civile su falso ideologico e nell'atto pubblico convertito in scrittura privata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1985, p. 879; MONTESANO, *Sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico convertito in scrittura privata*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, p. 102.

⁷ Secondo SANTARCANGELO, *La forma degli atti notarili*, Roma, 1994, p. 21-22, "autore del documento è solamente il notaio ... In realtà i componententi sono solo gli autori del negozio giuridico ... La sottoscrizione dei componententi non significa assunzione della paternità o copaternità del documento, ma è semplice conferma che il contenuto documentale è conforme alla volontà espressa. E' la sottoscrizione del notaio che perfeziona il documento, comporta assunzione della paternità e della responsabilità dell'atto". Pertanto "Non tutte le sottoscrizioni sono sullo stesso piano, come si può dedurre dall'art. 53 L.N. che ammette la possibilità di introdurre postille anche prima della sottoscrizione del notaio. Fino a questo momento il documento è modificabile, quindi il momento perfezionativo del contratto, la sua assunzione come atto pubblico, coincidono col momento della sottoscrizione del notaio". Questa posizione è espressa da numerosi autori, che attribuiscono alla sottoscrizione dell'atto pubblico ad opera delle parti un valore essenzialmente diverso da quello della sottoscrizione della scrittura privata (valore di conferma ed accettazione dell'attività posta in essere dal notaio, unico autore del documento), concludendo nel senso che l'atto pubblico si perfezioni in quanto tale solo dopo la sottoscrizione del notaio, e che prima esso abbia natura di scrittura privata: MONTESANO, *Sull'efficacia probatoria dell'atto pubblico convertito in scrittura privata*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, I, p. 102 ss.; CRISCI, *Atto pubblico (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 272; SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1974, p. 254 ss.; FERRUCCI, *Della tutela dei diritti. Prove*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1971, p. 330; LENER, *Atto pubblico e sottoscrizione delle parti. Spunti circa il significato della forma solenne*, in *Riv. not.*, 1978, p. 991; MARICONDA, *Atto pubblico*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, p. 6; ANTONINI, *Atto pubblico e persone di fiducia del cieco impossibilitato a sottoscrivere*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, p. 654; PACIFICO, *Le invalidità degli atti notarili*, Milano, 1992, p. 23 ss.; CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, cit., p. 260 ss., 266 ss.; CASU, *Funzione di ricevimento. Formalità richieste dalla legge notarile*, in *Il documento, Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003, p. 140 ss.

stesso piano le sottoscrizioni delle parti rispetto a quella del notaio (attribuendo a tutte le sottoscrizioni la funzione di assunzione della paternità dell'atto – di cui sono coautori – a tutti i “soggetti che sono in vario modo giuridicamente collegati alla sua formazione”) ⁸. L'accettazione di quest'ultima impostazione sembra comportare, quale logica conseguenza, la *qualificazione del documento non sottoscritto dal notaio come “atto pubblico”, sia pure nullo* ⁹. A sostegno di quest'ultima tesi può addursi soprattutto il dato positivo – che appare decisivo – desumibile dall'art. 58, n. 4, l.n., che parifica nel trattamento l'ipotesi di mancata sottoscrizione da parte del notaio e quella di difetto di sottoscrizione ad opera delle parti, dei fidefacienti e dei testimoni. In altri termini, la legge non prevede conseguenze giuridiche differenziate per il caso in cui il notaio non sottoscriva, rispetto all'ipotesi in cui, ad esempio, sia una delle parti o uno dei testimoni a non sottoscrivere, per entrambe queste situazioni, l'art. 58, n. 4, qualifica l'atto pubblico come *nullo*. E *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*: certamente, comunque, tale distinzione non può essere arbitrariamente effettuata da parte del notaio il quale, avendo dimenticato di apporre la propria sottoscrizione, successivamente al “ricevimento” dell'atto è comunque chiamato dalla legge a porre in essere una serie di comportamenti nell'interesse pubblico.

Sul piano più generale delle patologie negoziali, è noto d'altra parte che la stessa configurabilità della categoria “inesistenza giuridica” è controversa, in quanto a coloro che la affermano ¹⁰ si contrappongono quanti, invece, con solide argomentazioni rifiutano cittadinanza alla stessa nozione di inesistenza giuridica, e ricomprendono le fattispecie in essa classificate come altrettante ipotesi di nullità assoluta ¹¹.

⁸ FALZONE-ALIBRANDI, *Sottoscrizione finale e marginale*, in *Dizionario enciclopedico del Notariato*, III, Roma, 1977, p. 799; TONDO, *Sulla nullità dell'atto notarile*, in *Riv. not.*, 1981, p. 851 ss.; TONDO, *Il documento notarile nel sistema delle prove*, in *Vita not.*, 1987, p. 475 ss.; BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., p. 319, e p. 364 ss.; DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., p. 199.

Secondo MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1962, p. 687, sono coautori dell'atto pubblico notarile sia le parti private che il notaio rogante.

⁹ Rileva CRISCI, *Atto pubblico (dir. civ.)*, cit., p. 272, che se si ritenesse l'atto pubblico non sottoscritto dal notaio come scrittura privata *ab origine*, “l'apposita norma sulla conversione dettata dall'art. 2701 finirebbe per rivelarsi inutile”. Rileva BOZZI, *Brevissime note sparse in tema di atto pubblico*, cit., p. 92 ss., che “quello che potremmo sinteticamente indicare come il “profilo pubblico” dell'atto pubblico non è un *quid pluris* inutile, o in ogni caso ridondante, ma ha, rispetto all'atto stesso, valore costitutivo. Tuttavia, nonostante tale indiscutibile essenzialità la legge può attribuire (e attribuisce) all'atto pubblico invalido perché formato da pubblico ufficiale incapace o incompetente o senza le prescritte formalità la stessa efficacia della scrittura privata; l'atto pubblico non si “converte”, non si trasforma cioè in quello che non è, una scrittura privata, ma può avere gli stessi effetti di questa”.

¹⁰ Cfr., in particolare, FILANTI, *Inesistenza e nullità*, Napoli, 1983; ID., *Nullità (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990.

¹¹ TOMMASINI, *Nullità (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 871 ss. Sul problema della nullità come “qualificazione negativa” o come “inqualificazione” della fattispecie, cfr. in vario senso, oltre al suddetto lavoro di Tommasini, MANTOVANI, *La nullità e il contratto nullo*, in *Trattato del contratto*, diretto da Roppo, IV, Milano, 2006, p. 1; PILIA, *Circolazione giuridica e nullità*, Milano, 2002; DI MAJO, *La nullità*, in *Il contratto in generale*, VII - *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 2002, p. 31; MONTICELLI, *Contratto nullo e fattispecie giuridica*, Padova, 1995; DE GIOVANNI, *La nullità nella logica del diritto*, Napoli, 1964.

Sul piano del diritto positivo, ed in particolare *ai fini civilistici*, sia le disposizioni del codice civile (artt. 1418 ss. c.c.), sia la legge notarile (art. 58) si limitano a disciplinare le “nullità” (*nessuna disposizione di legge contempla invece la categoria dell’inesistenza giuridica*). D’altra parte, quella contemplata dall’art. 58 l. not. è patologia che attiene al “documento” (contenitore), e non all’“atto giuridico” (contenuto)¹²: la distinzione è di notevole importanza, in quanto la patologia documentale non impedisce all’atto giuridico di produrre i propri effetti, sia pure con una diversa efficacia probatoria. Addirittura, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, anche laddove la forma pubblica sia richiesta *ad substantiam* (ad esempio nel caso della donazione), *il negozio giuridico “contenuto” nel documento nullo dovrebbe considerarsi come “pubblico” e quindi valido* poiché “il mancato rispetto di ciò che la legge prescrive con riferimento alla rappresentazione della dichiarazione di volontà non impedisce che la dichiarazione solenne debba considerarsi avvenuta”; con la conseguenza che “occorre favorire le interpretazioni dirette ad escludere la nullità dell’atto solenne per vizi che riguardano unicamente l’opera di documentazione del pubblico ufficiale”¹³.

Si consideri, altresì, che è controversa la stessa portata dell’art. 2701 c.c., in quanto a coloro che ipotizzano – già sul piano “ontologico” – una vera e propria “conversione” dell’atto pubblico in scrittura privata (intesa, volta per volta, come “qualificazione *ex lege e ab origine*” quale scrittura privata del documento sprovvisto dei requisiti essenziali per essere considerato come pubblico; ovvero come “riqualificazione *ex post*”, sul piano sostanziale, della natura giuridica dell’atto)¹⁴, si contrappongono quanti ritengono che il risultato della c.d. conversione non sia una scrittura privata, ma un suo “equivalente legale”¹⁵; ed ancora coloro che limitano la portata della norma, e quindi dell’“effetto di conversione”, al *piano puramente probatorio*¹⁶. In quest’ultimo senso depone,

¹² Sulla natura “documentale” delle nullità previste dall’art. 58 l. not., cfr. FALZONE-ALIBRANDI, *Nullità dell’atto notarile*, in *Dizionario enciclopedico del Notariato*, III, cit., p. 139 ss.; PACIFICO, *Le invalidità degli atti notarili*, cit., p. 143 ss.; DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., p. 302.

Sul concetto giuridico di documento, e sulla sua distinzione rispetto all’atto giuridico in esso contenuto, cfr. per tutti LANDINI, *Documento e sottoscrizione*, in *Formalità e procedimento contrattuale*, Milano, 2008, p. 57; LA TORRE, *Contributo alla teoria giuridica del documento*, Milano, 2005; DI SABATO, *Il documento contrattuale*, Milano, 1997; GUIDI, *Teoria giuridica del documento*, Milano, 1950; PATTI, *Documento*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 1; ANGELICI, *Documentazione e documento (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 1989; CANDIAN, *Documento e documentazione (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 579; CARNELUTTI, *Documento (teoria moderna)*, in *Novissimo dig. it.*, VI, Torino, 1960, p. 85; NAVONE, *La teoria giuridica del documento nel sistema della prova civile*, in *Studi in onore di Majello*, II, Napoli, 2005, p. 301; BORTOLUZZI, *Frammenti di un discorso sul documento giuridico*, in *Vita not.*, 2005, p. 430; ANGELICI, *Documentazione e documento*, in *Studi sull’autonomia dei privati*, a cura di Ferri e Angelici, Torino, 1997, p. 282; BELVEDERE, *Documento*, in *Glossario*, Milano, 1994; IRTI, *Sul concetto giuridico di documento*, in *Norme e fatti*, Milano, 1984, p. 239.

¹³ In dottrina, v. per tutti PATTI, *Della prova documentale*, cit., p. 60.

¹⁴ V. gli autori citati in BOZZI, *Brevissime note sparse in tema di atto pubblico*, cit., p. 90, nota 10.

¹⁵ LENER, *Atto pubblico e sottoscrizione delle parti*, in *Foro it.*, 1978, V, c. 274.

¹⁶ Secondo BIANCA, *Diritto civile, 3 – Il contratto*, Milano, 1991, p. 292, nota 48; MONTESANO, *Sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico convertito in scrittura privata*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, p. 109; GALDIERO, nota a Cass. 20 agosto 1990 n. 8442, in *Giur. it.*, 1992, I,

inequivocabilmente, la lettera dell'art. 2701 c.c., per cui l'atto pubblico viziato "ha la stessa *efficacia probatoria della scrittura privata*", e che si esprime quindi con formulazione significativamente diversa rispetto all'art. 1316 del codice civile del 1865 (che recitava: "L'atto che per incompetenza od incapacità dell'uffiziale o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, *vale come scrittura privata*, quando sia stato sottoscritto dalle parti"). Dalla nuova formulazione del vigente codice civile sembra emergere, nella sua più ampia portata, il principio *utile per inutile non vitiatur*: l'ordinamento giuridico ha interesse alla conservazione dei valori giuridici, e quindi degli effetti, prodotti dall'atto viziato nella misura più estesa possibile, e pertanto – preso atto dell'impossibilità di accordare all'atto pubblico viziato gli effetti probatori privilegiati previsti dall'art. 2699 c.c. – l'art. 2701 "sacrifica" unicamente l'efficacia probatoria suddetta, ma null'altro: facendo invece *salve*, nella misura in cui per esse non statuisce, tutte le rimanenti conseguenze che derivano dal "ricevimento" – pur "irregolare" – dell'atto pubblico da parte del notaio.

E che l'atto pubblico non sottoscritto dal notaio possa essere, senza alcun dubbio, essere definito, sul piano ontologico innanzitutto, come atto "ricevuto" dal notaio, e non come semplice "scrittura privata", discende dall'esame delle disposizioni della legge notarile (artt. 47 ss.) che disciplinano la *complessa attività procedimentale*¹⁷ nella quale consiste tale attività di "ricevimento": richiesta della prestazione notarile dalle parti al notaio, esposizione ad opera delle parti del loro volere, compimento delle necessarie attività preparatorie (accertamenti ipotecari e catastali, e simili), indagine della volontà delle parti¹⁸, redazione dell'atto sotto la personale direzione del notaio, attività di "adeguamento" ai precetti dell'ordinamento giuridico (art. 28 l. not.)¹⁹, lettura dell'atto²⁰ in presenza delle parti (e degli eventuali testimoni), e solo alla fine di tutto ciò sottoscrizione dell'atto da parte di tutti i protagonisti di tale procedimento, in cui consiste per l'appunto il "ricevimento" dell'atto pubblico. *Appare non solo riduttivo, ma altresì giuridicamente errato "annullare" la rilevanza di tutti questi momenti e di tutte queste fasi – che hanno una loro indubbia valenza, oltretutto sul piano interpretativo – per "concentrarsi" solo sulla sottoscrizione ad opera del notaio*, ritenendo addirittura "inesistente" giuridicamente l'atto in tal modo formato e che non può non avere, nel mondo del diritto, una sua "cittadinanza" ben diversa da

1,169 (secondo il quale la norma farebbe riferimento alla mera efficacia probatoria, e anzi più precisamente (171) "... l'art. 2701 si riferisce a tutti quei casi in cui la forma scritta non sia richiesta a pena di nullità, ed operi, ..., in tali casi, con esclusivo riferimento alla materia probatoria ... la conversione in scrittura privata ... opererebbe, a fini probatori ex art. 2701 c.c., e a fini sostanziali, in virtù del principio di conservazione del contratto").

Particolare è la posizione di BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., p. 363, il quale ritiene che la conversione non opererebbe riguardo all'atto pubblico non sottoscritto dal notaio, in quanto atto giuridicamente inesistente.

¹⁷ Sull'atto notarile, e sulla complessa attività diretta alla sua formazione, come "procedimento", v. soprattutto MORELLO-FERRARI-SORGATO, *L'atto notarile*, Milano, 1977, spec. p. 339 ss.

¹⁸ Sul rilievo sistematico dell'indagine della volontà delle parti nell'atto pubblico notarile, cfr. PETRELLI, *L'indagine della volontà delle parti e la «sostanza» dell'atto pubblico notarile*, in *Riv. not.*, 2006, p. 29 ss.

¹⁹ Sull'attività notarile di adeguamento, v. tra gli altri CASU, *Funzione notarile e controllo di legalità*, in *Riv. not.*, 1998, p. 561 ss.

²⁰ Cfr. tra gli altri CASU, *Lettura (dell'atto notarile)*, in *Dizionario enciclopedico del notariato, Aggiornamento*, V, Roma 2002, p. 311; FALZONE-ALIBRANDI, *Lettura dell'atto notarile e degli allegati*, in *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, II, Roma 1974, p. 872.

quella propria della scrittura privata²¹, nella quale tutte le suddette attività mancano, e nella quale non rileva giuridicamente l'attività diretta alla sua formazione, ma rileva invece unicamente il documento quale *res signata*²². Tanto più errato in presenza di una *disposizione positiva*, come l'art. 2701 c.c., che circoscrive espressamente al solo piano probatorio il "ridimensionamento" (non eliminazione, si badi bene) della rilevanza giuridica dell'atto pubblico.

Si consideri, ancora, che è discussa in dottrina l'"automaticità" della conversione dell'atto pubblico in scrittura privata, sostenendosi da taluni, con qualche fondamento, che occorrerebbe valutare, caso per caso, l'interesse alla conservazione dell'atto giuridico alla luce della volontà delle parti, che potrebbero aver "voluto" l'atto pubblico come forma "essenziale" (operazione questa che, evidentemente, non potrebbe essere effettuata che dal giudice)²³. Ebbene, se si aderisse alla tesi della "non automaticità" della conversione, come definire il *prius* rispetto a quella conversione se non come atto pubblico (sia pur viziato)? Certamente, prima della conversione non vi è il "nulla", ma esiste un *quid* che deve essere in qualche modo qualificato, e che appunto perché la conversione non è ancora avvenuta non è comunque scrittura privata. Con quale fondamento il notaio potrebbe allora "qualificare" come scrittura privata, agli effetti previsti dalla legge notarile e dalle norme fiscali, un atto che "nasce" come pubblico e che solo le parti potrebbero decidere di "convertire"? E quale "prudenza", o "diligenza", potrebbe

²¹ Assolutamente pertinenti appaiono i rilievi di PATTI, *Della prova documentale*, cit., p. 56 ("l'atto pubblico nullo in quanto privo di uno dei requisiti formali richiesti dalla legge a pena di nullità ... rappresenta un *aliud* rispetto ad una scrittura privata. Ciò perché non appare irrilevante la circostanza che mentre la scrittura privata – secondo la definizione più diffusa – è un documento redatto per iscritto, sottoscritto da colui o da coloro che effettuano la dichiarazione, nella fattispecie in esame l'atto viene redatto dal pubblico ufficiale, la cui attività e la cui partecipazione alla redazione del documento non possono essere in alcun caso equiparate a quella di uno scrivano o di un dattilografo").

²² Cfr. in dottrina CECCARINI, *Scrittura privata*, in *La prova documentale nel processo civile*, Milano, 2006, p. 65; COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, p. 320; SICA, *Atti che devono farsi per iscritto (art. 1350)*, Milano, 2003, p. 72; LISERRE, *L'atto pubblico e la scrittura privata*, in *Il contratto in generale, III - Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 1999, p. 443; LASERRA, *La scrittura privata*, Napoli, 1959; MARMOCCHI, *Scrittura privata*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992; CARPINO, *Scrittura privata*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, p. 805; SCARDACCIONE, *Scrittura privata*, in *Novissimo dig. it.*, XVI, Torino, 1969, p. 809; MARMOCCHI, *Scrittura privata*, in *Riv. not.*, 1987, p. 963; FALZONE-ALIBRANDI, *Scrittura privata*, in *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, III, Roma 1977, p. 696; SCHLESINGER, *La scrittura privata*, in *Jus*, 1961, p. 447.

²³ BARALIS, *Atto pubblico e contrattazione semplificata*, in *Riv. not.*, 1978, p. 717; MIRABELLI, *Delle obbligazioni - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469)*, in *Commentario del cod. civile*, Torino, 1980, p. 509; BOZZI, *Brevissime note sparse in tema di atto pubblico*, cit., p. 95 ("non riteniamo infine che tale "conversione" sia automatica, o per meglio dire che si verifichi sempre e comunque, crediamo infatti che debba essere esclusa qualora le parti abbiano convenzionalmente stabilito di utilizzare l'atto pubblico, non si vede infatti perché non si debba tenere nel debito conto la loro volontà e il loro interesse a che l'autoregolamento negoziale da esse posto in essere sia apprezzato esclusivamente *sub specie* di atto pubblico in considerazione delle particolari garanzie che esso offre, la "conversione" può cioè operare in conformità con la volontà (al più, presunta, come una sorta di presunzione *iuris tantum*) delle parti, mai contro"). *Contra*, CATURANI, *In tema di conversione del negozio giuridico con riguardo alla conversione formale*, nota a Cass. 10 marzo 1956 n. 712, in *Riv. giur. circol. traspr.*, 1957, p. 337, secondo il quale la conversione formale ex art. 2701 "ha la virtù di operare finanche in contrasto con la volontà degli autori del negozio, in quanto ne sussistono i presupposti legali".

riconoscersi al notaio che “disapplicasse” norme pubblicistiche su tali basi, seguendo opinabili ricostruzioni dottrinali che ipotizzano una “inesistenza giuridica” non sancita espressamente da nessuna norma di legge?

Il dubbio - sul piano civilistico - sul se qualificare il documento come “atto pubblico viziato” ovvero come “scrittura privata” tout court ²⁴ – allorché vengono in considerazione “effetti giuridici” diversi da quello probatorio – sembra quindi trovare, alla luce delle suddette considerazioni, una risposta univoca nel primo senso: *la lettera dell’art. 2701 c.c. circoscrive la rilevanza della “conversione formale” alla mera efficacia probatoria*, e quindi – salve le conseguenze che tale ridotta efficacia probatoria può comportare, soprattutto sul piano penalistico come si vedrà – la natura “pubblica” dell’atto mantiene la propria rilevanza giuridica a fini diversi.

In particolare, *sul piano “pubblicistico”* riguardante i doveri del notaio pubblico ufficiale, e le relative sanzioni disciplinari, non può che evidenziarsi (oltre all’“incertezza della qualificazione giuridica” dell’atto pubblico sottoscritto dalle parti ma non dal notaio, alla luce delle posizioni dottrinali perplesse in materia), *l’impossibilità di disapplicare le disposizioni della legge n. 89/1913 poste a garanzia del corretto svolgimento della funzione notarile*, che si esplica non solo nelle attività finalizzate alla formazione dell’atto, ma anche in tutte le *attività successive e consequenziali*, che trovano la propria ragion d’essere nella tutela di interessi pubblicistici, oltre che di quelli delle parti dell’atto.

Per quanto riguarda, specificamente, queste ultime, non può non richiamarsi quella giurisprudenza che ha riconosciuto come “nel caso di cui nell’atto pubblico di trasferimento di diritti reali immobiliari dietro corrispettivo di un prezzo, sottoscritto dalle parti, sia mancata per qualsiasi motivo, volontario o meno, la sottoscrizione del documento da parte del notaio, ne deriva la carenza di un requisito essenziale dell’atto pubblico, ma non resta escluso che lo stesso atto abbia l’efficacia probatoria della scrittura privata, ove risulti che il consenso degli stipulanti, riferito al contenuto del documento, si sia espresso compiutamente mediante la sottoscrizione, *senza che il vincolo contrattuale, così creato, possa venir meno per il successivo dissenso o ripensamento di una delle parti*, potendo il contratto concluso essere sciolto solo per concorde volontà degli stipulanti, espressa con la stessa forma richiesta dalla natura del negozio che si intende porre nel nulla” ²⁵. *Il negozio giuridico tra le parti è, cioè, perfetto, valido e tra le stesse vincolante*: la circostanza che difetti un requisito essenziale perché il documento possa valere, a tutti gli effetti, come atto pubblico, non autorizza a ritenere che l’affidamento delle parti nel pubblico ufficio notarile debba essere sacrificato fino al punto di escludere l’applicazione di tutte le disposizioni di legge che detto affidamento tendono, invece, a tutelare, unitamente alla sicurezza giuridica dei traffici e quindi dei terzi. Sembra, cioè, plausibile ritenere sussistente un “*dovere di protezione*”, *in capo al notaio, per ciò che riguarda il “risultato negoziale” che le parti hanno comunque*

²⁴ E’ evidente come dall’accettazione dell’una o dell’altra impostazione possano discendere rilevanti conseguenze di disciplina. Una tra tutte: la specificità dei criteri ermeneutici riguardanti gli atti solenni, e gli atti notarili in particolare, con le conseguenti “deroghe” alla normativa generale in tema di interpretazione dei contratti: v. in particolare CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969.

²⁵ Cass. 20 agosto 1990, n. 8442, in *Nuova giur. civ.*, 1991, I, p. 251.

conseguito: dovere la cui violazione potrebbe oltretutto esporre il notaio a responsabilità civile nei confronti delle parti.

Le norme “pubblicistiche”, contenute nella legge notarile, devono essere quindi interpretate, oltre che secondo la loro lettera (che non distingue tra atti validi e atti nulli o giuridicamente inesistenti), secondo la *ratio* ad esse comune: *il notaio deve, quantomeno prudenzialmente, osservare le norme della legge notarile che richiedono un determinato “trattamento” del documento notarile quale “atto pubblico”, ai fini della relativa “conservazione” (materiale e giuridica), anche laddove tale documento sia viziato.* Del resto, la natura pubblicistica delle norme in questione, e la natura disciplinare delle relative sanzioni, improntate al pari delle altre sanzioni amministrative e di quelle penali al *principio di legalità*²⁶, non tollera “disapplicazioni” delle norme stesse sulla base di interpretazioni opinabili relative alla (incerta) natura giuridica dell’atto pubblico privo di sottoscrizione del notaio.

L’annotazione nel repertorio degli atti tra vivi dell’atto pubblico non sottoscritto e la richiesta della registrazione.

Il notaio deve, innanzitutto, annotare nel repertorio degli atti tra vivi l’atto pubblico, ancorché da lui non sottoscritto.

La lettera dell’art. 62 l. not. non distingue tra atti validi e nulli, ed anzi impone l’annotazione giornaliera nel repertorio di “*tutti gli atti ricevuti*” dal notaio, senza distinzioni: egli è quindi *obbligato ad annotare a repertorio anche l’atto nullo, qualunque sia la causa di nullità*; ove violasse tale obbligo, il notaio incorrerebbe nelle sanzioni disciplinari previste dall’art. 137 l. not.

In tal senso depone, oltre alla lettera dell’art. 62 l. not., anche la *ratio* della previsione in esso contenuta: il repertorio notarile – che ha pacificamente natura di atto pubblico²⁷ – svolge la funzione precipua di garantire l’ordinato svolgimento dell’attività notarile e l’ordinata conservazione degli atti, attraverso un “efficace controllo” – soprattutto cronologico, ai fini pubblicistici e fiscali – della stessa, impedendo segnatamente che possano essere alterate la data e le altre indicazioni essenziali riguardanti l’atto, delle quali è prescritta la riproduzione nel medesimo repertorio²⁸. Quest’ultimo *non fa fede della validità degli atti in esso annotati*, ma unicamente della circostanza che, in un dato giorno ed in un dato luogo, è stato ricevuto un atto tra determinate parti, avente una certa natura ed un dato contenuto²⁹. *L’utilità dell’annotazione repertoriale per le parti (e per i terzi) è quindi evidente anche laddove l’atto sia nullo, ed anzi a maggior ragione se lo stesso atto non può produrre la normale efficacia probatoria assegnata all’atto pubblico*: proprio in quest’ultimo caso, il repertorio consente infatti di attribuire *data certa* all’atto viziato, e più in generale di far prova fino a querela di falso delle circostanze riportate nel repertorio medesimo delle quali l’atto viziato non può assicurare

²⁶ TENORE-CELESTE, *La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento*, Milano, 2008, p. 37.

²⁷ PROTETTI’-DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano, 1987, p. 286; BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., p. 382. Cfr. anche, in giurisprudenza, Cass. 21 ottobre 1982, in *Vita not.*, 1983, p. 696; Cass. 20 settembre 1993, in *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Falsità in atti*, n. 5.

²⁸ FALZONE-ALIBRANDI, *Repertorio notarile*, in *Dizionario enciclopedico del Notariato*, III, cit., p. 555 ss.; PROTETTI’-DI ZENZO, *La legge notarile*, cit., p. 285; BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., p. 381 ss.; DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., p. 315 ss.

²⁹ PROTETTI’-DI ZENZO, *La legge notarile*, cit., p. 286 ss.; FALZONE-ALIBRANDI, *Repertorio notarile*, cit., p. 558; Cass. 21 ottobre 1982, in *Vita not.*, 1983, p. 696.

efficacia probatoria piena. Per quale motivo la legge dovrebbe sacrificare questi effetti giuridici, e gli interessi che ne costituiscono il fondamento, impedendo l'annotazione a repertorio dell'atto nullo?

Del resto, *la dottrina che ha commentato la legge notarile non ha mai dubitato della necessità di annotare nel repertorio anche gli atti nulli ai sensi dell'art. 58*³⁰. Le fattispecie di nullità previste da quest'ultima disposizione sono svariate: si va dall'atto ricevuto dal notaio non ancora iscritto a ruolo, o dopo la sua cessazione, alla violazione dell'art. 28 (atti espressamente vietati dalla legge, o in presenza di conflitto di interessi), alla mancanza della data o dell'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto, alla mancata lettura dell'atto in presenza degli eventuali testimoni, alla violazione delle formalità prescritte da una serie eterogenea di disposizioni (artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51 l. not.). Ora, considerata la diversa importanza delle nullità documentali sopra descritte, nonché la loro diversa "riconoscibilità" a seguito di un semplice esame dell'atto (si pensi all'atto non letto dal notaio, o da questi ricevuto prima dell'iscrizione a ruolo, rispetto all'atto che non rechi indicazione della data o sottoscrizione dei testimoni o del notaio), sarebbe arduo da un lato affermare che in presenza di una qualsiasi nullità documentale il notaio non debba annotare nel repertorio; dall'altro, anche affermare la necessità di una distinzione – per necessità arbitraria, soprattutto in una materia come quella in esame, di rilievo disciplinare e quindi fortemente improntata al principio di legalità – tra le diverse fattispecie (in assenza di un criterio legislativo di distinzione, ed anzi in presenza di una disposizione, come l'art. 62 l. not., che impone l'annotazione nel suddetto repertorio di *tutti* gli atti ricevuti o autenticati).

*L'utilità, rectius la necessità, dell'annotazione repertoriale è, d'altra parte, evidente anche agli effetti tributari: dal combinato disposto degli artt. 10, 38, comma 1, 67 e 68 del d.p.r. n. 131/1986, si desume infatti da un lato l'obbligatorietà per il notaio della richiesta di registrazione pure per gli atti nulli da lui "ricevuti" o "redatti"; dall'altro la strumentalità dell'attività di repertoriazione degli atti nulli ai fini del controllo, da parte dell'amministrazione finanziaria, del regolare adempimento degli obblighi tributari in relazione agli atti stessi (per i quali, pur in presenza di nullità, l'art. 38 del suddetto testo unico dispone espressamente la soggezione all'obbligo di registrazione e di pagamento delle relative imposte*³¹, mentre d'altra parte l'art. 10 impone al notaio l'obbligo di richiedere la registrazione di tutti gli atti da lui "ricevuti" o "redatti", con significativa endiadi, e l'art. 67 ribadisce l'obbligo in capo ai notai di iscrivere nell'apposito repertorio "*tutti* gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso").

In definitiva, *non sembra davvero sussistere alcun dubbio riguardo all'esistenza dell'obbligo notarile di annotare l'atto pubblico nullo (o giuridicamente inesistente che dir si voglia) nel repertorio. Ma anche laddove si*

³⁰ Significativa l'affermazione di FALZONE-ALIBRANDI, *Repertorio notarile*, cit., p. 556, secondo il quale "Tendenzialmente, pertanto, tutta l'attività del notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale dovrebbe essere annotata a repertorio". Nel medesimo senso, DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., p. 319 (che fa "salve le eccezioni previste in maniera diretta o indiretta dalla legge", dallo stesso enumerate, e tra le quali non rientrano gli atti invalidi).

³¹ Dubbia può essere, semmai, la debenza delle imposte di trascrizione e catastali, se si ritiene – come argomentato *infra* nel testo – che trascrizione e voltura catastale non siano possibili in presenza di un atto pubblico non sottoscritto dal notaio e, come tale, mancante del requisito di autenticità richiesto a tal fine.

volesse ammettere per ipotesi una incertezza sul punto, la valutazione assiologica della fattispecie in esame induce a ritenere preferibile un comportamento “prudenziale” del notaio, e quindi l’annotazione nel repertorio dell’atto viziato: un comportamento in tal senso non lede alcun interesse (e non appare sanzionabile neanche disciplinarmente, in assenza di una disposizione di legge che tale sanzione preveda), mentre l’omissione dell’annotazione, oltre ad essere espressamente sanzionata – senza distinzioni tra atti validi o meno – potrebbe pregiudicare, sotto diversi profili, sia l’efficacia probatoria che il repertorio assicura, sia la possibilità di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria riguardo all’adempimento degli obblighi tributari derivanti dall’atto, ancorché viziato.

La conservazione dell’atto nella raccolta degli atti notarili.

L’obbligo di conservazione degli “atti ricevuti”, sancito dall’art. 61 l. not., riguarda anche l’atto pubblico che non sia stato, per qualsiasi motivo, sottoscritto da parte del notaio.

Sono infatti tassativi i casi in cui il notaio può “rilasciare” alle parti l’atto pubblico: ai sensi dell’art. 70 l. not., “oltre i *casi determinati da altre leggi*, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti, gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l’esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative”. Esiste, cioè, un *principio di tassatività* dei casi in cui l’atto pubblico può essere rilasciato alle parti: *in tutti i casi non previsti dalla legge, l’atto stesso deve essere conservato dal notaio*³². L’importanza assegnata dalla legge alla conservazione degli atti è, d’altra parte, resa evidente dalla gravità della sanzione disciplinare (destituzione) comminata a norma dell’art. 142 l. not. a carico del notaio che dolosamente non conservi anche un solo atto.

Si è già visto, d’altra parte, che esistono precise disposizioni (art. 59 l. not.; art. 70 reg. not.) che impongono – o consentono – al notaio l’annotazione, a margine degli originali degli atti, delle sentenze che ne dichiarano la nullità (il che presuppone la conservazione anche degli atti nulli). Ritenere escluso dall’obbligo di conservazione un atto pubblico nullo significherebbe, d’altra parte, escludere il controllo ispettivo su tale atto da parte del conservatore dell’archivio notarile (art. 128 l. not.), in evidente violazione della funzione stessa dell’ispezione. Per non parlare dell’obbligo di registrazione, che come si è visto riguarda anche gli atti pubblici nulli, ed al quale evidentemente il notaio non potrebbe assolvere se non conservasse gli atti stessi.

Va da sé che, in quanto pubblico depositario dell’atto nullo, il notaio è abilitato (*rectius*, obbligato) a rilasciarne *copia autentica* secondo le regole ordinarie (artt. 745 ss. c.p.c.; artt. 2714 ss. c.c.). Con un’avvertenza: poiché *la copia deve essere ovviamente conforme all’originale, essa deve evidenziare la circostanza che l’atto pubblico è stato sottoscritto solo dalle parti (e non dal notaio)*. Con questo presupposto, la copia medesima non lede la “fede pubblica”, e fa fede “come l’originale” (art. 2714, comma 1, c.c.); o, se si vuole, fa fede come se ad essere

³² Sulla tassatività degli atti per i quali è escluso l’obbligo di conservazione da parte del notaio, BOERO, *La legge notarile commentata*, II, cit., p. 420. Cfr. anche DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., p. 307 ss.

depositato fosse l'originale di una scrittura privata (combinato disposto degli artt. 2701 e 2715 c.c.).

La pubblicità immobiliare dell'atto pubblico non sottoscritto dal notaio.

Più complessa appare la questione della idoneità dell'atto pubblico, non sottoscritto dal notaio, a costituire titolo per la trascrizione immobiliare, alla luce del disposto dell'art. 2657 c.c., che richiede l'autenticità del titolo stesso a tal fine.

Si è visto, infatti, come sia controversa, sul piano civilistico, la natura giuridica della "conversione formale" dell'atto pubblico in scrittura privata; mentre taluno confina tale fenomeno sul piano puramente probatorio, altri viceversa configura un vero e proprio mutamento di natura giuridica del documento viziato, anche sul piano sostanziale. Si controverte, d'altra parte, sulla possibile qualificazione come "scrittura privata autenticata" del documento notarile, nell'ipotesi in cui quest'ultimo difetti di formalità essenziali al fine di qualificare il documento stesso come atto pubblico³³: ove al quesito fosse possibile fornire risposta positiva, ne deriverebbe evidentemente la idoneità del titolo ai fini della trascrizione, quale scrittura privata con firme autenticate.

Ai fini che qui interessano, sembra tuttavia che due argomenti depongano, inequivocabilmente, per l'inidoneità del titolo non sottoscritto dal notaio. Sul piano formale, la "conversione in scrittura privata autenticata" presuppone che siano state rispettate almeno le formalità prescritte dalla legge per l'autenticazione delle sottoscrizioni (art. 2703 c.c.; art. 72 l. not.), tra le quali vi è certamente la sottoscrizione da parte del notaio³⁴. Sul piano sostanziale, le ragioni per le quali è sancito dalla legge il principio di autenticità del titolo della trascrizione (oltre al controllo di legalità notarile, l'efficacia probatoria privilegiata del titolo stesso, con la conseguente preclusione processuale della prova contraria riguardo l'imputazione del documento alle parti, il tutto finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione giuridica immobiliare) impediscono di ritenere idoneo un titolo privo della sottoscrizione del notaio e quindi avente l'*efficacia probatoria limitata* (ex art. 2701 c.c.) di una scrittura privata non autenticata.

Nell'ipotesi in cui comunque la trascrizione del suddetto titolo venisse effettuata, la stessa sarebbe *invalida*³⁵, salva la pubblicità sanante ex art. 2652, n. 6, c.c., e salva la responsabilità del notaio e del conservatore.

³³ Sul punto, dubitativamente, BOZZI, *Brevissime note sparse in tema di atto pubblico*, cit., p. 94 ss. Per l'inidoneità all'esecuzione delle formalità pubblicitarie, FALZONE-ALIBRANDI, *Nullità dell'atto notarile*, in *Dizionario enciclopedico del Notariato*, III, cit., p. 140; BARALIS, *Atto pubblico e contrattazione semplificata*, cit., p. 718 ss.; BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., p. 365; DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., p. 302.

³⁴ Che l'autenticazione debba essere sottoscritta dal notaio è pacifico: cfr. per tutti CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, cit., p. 398 ss.

³⁵ Per l'invalidità della trascrizione in difetto di autenticità del titolo, cfr. tra gli altri COVIELLO, *Della trascrizione*, I, Torino-Napoli, 1924, p. 461; NATOLI, *Trascrizione*, Torino, 1959, p. 181 ss.; GENTILE, *La trascrizione immobiliare*, Napoli, 1959, p. 631; GALLO, *La pubblicità degli atti esteri*, in *Riv. dir. ipot.*, 1959, p. 30; NICOLÒ¹, *La trascrizione*, I, Milano, 1973, p. 82; PUGLIATTI, *La trascrizione, II - L'organizzazione e l'attuazione della pubblicità patrimoniale*, Milano, 1989, p. 371; TRIOLA, *Della tutela dei diritti. La trascrizione*, Torino, 2004, p. 259, nota 1; App. Modena 17 aprile 1885, in *Foro it.*, 1885, I, c. 597; Cass. 9 aprile 1949 n. 848, in *Foro it.*, Rep. 1949, voce *Trascrizione*, nn. 22 e 23; Cass. 7 luglio 1988 n. 4469, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 258, con nota di AZZARITI, *Scrittura privata con firme non autenticate né accertate giudizialmente: titolo valido tra le parti, ma soltanto inefficace per la trascrizione. Contra*, per la

Opera, quindi, correttamente il notaio che – accortosi della mancata sottoscrizione dell'atto pubblico da parte sua – omette di richiederne la trascrizione nei registri immobiliari.

L'adempimento unico informatico ai fini della registrazione e la copia informatica dell'atto da registrare.

La richiesta di registrazione da parte del notaio ha luogo mediante l'utilizzo di procedure telematiche, a norma dell'art. 3-*bis* del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (aggiunto dall'art. 1 del d. lgs. 18 gennaio 2000, n. 9), e successive disposizioni attuative (in particolare, il d.p.r. 18 agosto 2000, n. 308, e il decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000, e successive modificazioni). Il notaio è, quindi, obbligato a richiedere la registrazione mediante compilazione del c.d. modello unico informatico, nel quale devono essere inseriti tutti i dati necessari ai fini fiscali ed ai fini della trascrizione immobiliare (ove necessaria), oltre al "testo integrale" dell'atto del quale si richiedono le formalità.

L'intero modello unico informatico, una volta compilato, deve essere sottoscritto elettronicamente dal notaio con le prescritte modalità (v. attualmente l'art. 4 del decreto 13 dicembre 2000). La sottoscrizione elettronica riguarda quindi l'intero "file", contenente tutti i dati richiesti: si tratta di un vero e proprio "plico" (contenente copia dell'atto, richiesta di registrazione, autoliquidazione dei tributi, eventualmente nota di trascrizione e domanda di voltura catastale). E', quindi, come se la *firma elettronica, o digitale*, venisse apposta – a mo' di sigillo – su una "busta" o "involucro", contenente tutti i suddetti dati: essa, in altre parole, *non costituisce firma del documento "copia" in quanto tale, essendo la sua funzione unicamente quella di imputare al notaio trasmittente la paternità dei dati e documenti dallo stesso inviati telematicamente e di garantirne l'integrità, non di attestare la conformità a documenti originali* presso lo stesso notaio depositati. La disciplina contenuta nel decreto del 13 dicembre 2000 è inequivoca sul punto: l'art. 7 di quest'ultimo chiarisce infatti che "il file da trasmettere all'amministrazione finanziaria è corredato di un codice di autenticazione che *consente di verificare l'identità dell'utente e l'integrità delle informazioni*". Null'altro.

Si consideri, d'altra parte, che firma elettronica e firma digitale non sono che un *modo alternativo di sottoscrizione rispetto alla firma autografa*, finalizzato a consentire l'imputazione, fino a prova contraria e senza efficacia probatoria privilegiata, della paternità di un documento ³⁶: *da sola la firma digitale non certifica alcuna conformità* del documento informatico rispetto ad altri documenti

validità, FERRI-ZANELLI, *Della trascrizione*, Bologna-Roma, 1997, p. 380, p. 421, nota 2, e p. 425, nota 2.

³⁶ A norma dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dall'art. 8 del D. Lgs. n. 159/2006, "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, *si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma* ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e *soddisfa comunque il requisito della forma scritta*, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile". Ai sensi, poi, dell'art. 21, comma 2, "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma *si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria*". L'efficacia probatoria privilegiata, ex art. 2703 c.c., richiede invece che la firma digitale sia "autenticata" (art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005).

“originali”, e quindi *da sola essa non è sufficiente a conferire carattere di autenticità al documento*; autenticità che va riscontrata o meno, invece, sulla base delle disposizioni sostanziali contenute negli artt. 2699 ss. c.c.

Per quanto concerne in particolare la *copia informatica di un documento cartaceo* (pubblico o privato), la stessa *può dirsi “autentica” solo se è contenuta nel documento informatico (o associata ad esso) apposta “certificazione di conformità” redatta dal pubblico ufficiale con le prescritte formalità*. A norma dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, l’autenticazione delle copie “consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio”. Per le copie di atti e documenti informatici la disposizione rinvia all’art. 20 del medesimo decreto, che è stato in realtà sostituito dall’art. 23 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale): il comma 5 di detto articolo 23 dispone oggi che “le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico *sostituiscono*, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro *conformità all’originale è autenticata* da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, *con dichiarazione* allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”³⁷. Occorre quindi, secondo le regole generali, apposta “certificazione di conformità” della copia all’originale.

L’efficacia probatoria della copia autentica, ex artt. 2714, 2715, 2719 c.c., si produce quindi solo allorché il pubblico ufficiale abbia “certificato”, o “attestato” la conformità della copia all’originale: in difetto di tale certificazione, si è in presenza di una mera “riproduzione” (art. 2712 c.c.), e non di una copia in senso tecnico. La mera firma (autografa o digitale) del pubblico ufficiale in calce alla riproduzione non garantisce, evidentemente, in nessun modo la conformità

³⁷ L’art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 dispone che “i documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata”. La formulazione della disposizione è stata giustamente ritenuta “infelice”: essa vuole solamente estendere l’applicabilità degli artt. 2714 e 2715 c.c. al documento informatico, ed in ogni caso va integrata con la previsione del comma 5 del medesimo art. 23. E’ stato adeguatamente precisato che “la disposizione non contiene alcun riferimento alle modalità tecniche di realizzazione della copia”, ed è stato chiarito che “*la semplice apposizione di una firma digitale non vale, di per sé considerata, ad offrire alcuna garanzia di conformità della copia all’originale*” (SCORZA, *Commento all’art. 23*, in *Il codice della pubblica amministrazione digitale*, a cura di Cassano e Giurdanella, Milano, 2005, p. 222 ss.). Per le modalità redazionali della certificazione di conformità della copia all’originale, cfr. NASTRI, *Copie autentiche e documento informatico*, in *Studi e materiali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, 1, p. 482 (ove si precisa che per le certificazioni di conformità in cui consiste la copia autentica “digitale” possono “utilizzare le usuali formulazioni”, salva l’indicazione del numero di pagine e la non necessità di apposizione del sigillo, mentre “occorreranno invece tutte le altre indicazioni previste dalla normativa, compresa l’attestazione della data, prerogativa e responsabilità del pubblico ufficiale, anche in presenza di strumenti tecnici che attestino il momento della sottoscrizione”).

all'originale, e non aggiunge nulla alla sua efficacia probatoria³⁸. Meno che meno, nel caso in cui – come avviene per il modello unico informatico – la firma digitale è apposta su un *file* costituente un “plico”, comprensivo oltre che della riproduzione dell'atto anche di numerosi altri dati di svariata natura.

D'altra parte, *la disciplina dell'adempimento unico informatico non richiede alcuna certificazione di conformità* in calce alla riproduzione informatica dell'atto contenuta nel “plico” sopra descritto, trasmesso unitariamente all'amministrazione finanziaria. *Detta riproduzione informatica, inviata telematicamente, non ha quindi natura giuridica di “copia autentica”*. Ciò è dimostrato anche – ove occorrer possa – dal fatto che *gli allegati dell'atto (che dovrebbero far parte integrante di una eventuale copia autentica³⁹) non devono – allo stato della normativa vigente – essere trasmessi telematicamente*, ma devono solo essere solamente “indicati” nel modello unico informatico⁴⁰, nel quale *va riportato il “testo integrale dell'atto”⁴¹, cioè una mera “riproduzione” (priva di certificazione di conformità) dello stesso*.

A norma dell'art. 2, comma 6, del d.p.r. n. 308/2000, l'amministrazione finanziaria può successivamente richiedere al notaio la copia autentica dell'atto (la cui riproduzione informatica è stata trasmessa con il modello unico); e può anche effettuare l'esame dell'originale presso lo studio del notaio stesso. E' proprio in forza di questa facoltà concessa agli uffici che viene *derogato* il disposto dell'art. 11, comma 2, del d.p.r. n. 131/1986, che ordinariamente – cioè laddove non sia applicabile la procedura telematica – richiede una “copia certificata conforme” ai fini della registrazione⁴².

Conseguenze penalistiche della mancata sottoscrizione dell'atto pubblico da parte del notaio e dei comportamenti successivi.

Dopo aver premesso quanto necessario per un corretto inquadramento civilistico della fattispecie in esame, occorre ora approfondire i relativi risvolti penalistici.

Iniziando dalla tematica della falsità ideologica riguardante l'*originale* dell'atto pubblico, la giurisprudenza, mentre afferma generalmente che “solo l'inesistenza giuridica, e non la mera nullità del documento, fa venire meno la tutela penale nel

³⁸ Esattamente in questo senso ARCELLA, *L'uso della firma digitale per gli adempimenti: modalità attuative*, in *Firme elettroniche. Questioni ed esperienze di diritto privato*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2003, p. 148 ss., spec. nota 59 (“Sia detto *per incidens* ma al testo dell'atto non può essere attribuito valore di copia autentica o conforme ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.p.r. n. 445/2000, se non apponendo in calce allo stesso oltre alla firma digitale, l'attestazione di conformità così come disciplinata dalla legge notarile o dalla legislazione sulla documentazione amministrativa citata”).

³⁹ Cfr. l'art. 69 l. not., su cui FALZONE-ALIBRANDI, *Copia estratto e certificato di atto notarile*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, III, cit., p. 821.

⁴⁰ Le specifiche tecniche, allegate al decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000, come sostituite dal decreto interdirettoriale del 12 dicembre 2001, richiedono la compilazione – nel contesto del modello unico informatico, di un “prospetto degli allegati”, intesi quali documenti e dei certificati a corredo dell'atto (allegati ad esso o meno), con la precisazione che “la documentazione originale è conservata dal pubblico ufficiale”.

⁴¹ Cfr. le specifiche tecniche allegate al decreto del 13 dicembre 2000, sopra citate.

⁴² Da evidenziare il fatto che ai fini della pubblicità immobiliare è, invece, sempre richiesta una copia autentica, attualmente in formato cartaceo (cfr. l'art. 9, comma 2, del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000).

caso di falso documentale”⁴³, appare divisa in ordine alla qualificazione giuridica dell’atto pubblico non sottoscritto dal notaio (o altro pubblico ufficiale): mentre alcune sentenze affermano l’inesistenza giuridica dell’atto pubblico non sottoscritto dal pubblico ufficiale, nell’ipotesi in cui detta sottoscrizione sia richiesta *ad substantiam*, e conseguentemente l’irrelevanza penale del relativo falso ideologico⁴⁴, altre affermano invece che l’atto pubblico non sottoscritto dal pubblico ufficiale è giuridicamente esistente e quindi è punibile il falso, purché l’autore sia identificabile⁴⁵. La dottrina ha tentato di approfondire le ragioni del diverso trattamento dell’atto “giuridicamente inesistente”, evidenziando come, rispetto ad esso, vengano meno le ragioni di tutela della fede pubblica, in quanto lo stesso – difettando di un requisito essenziale per la sua giuridica esistenza – risulta *inidoneo ad ingenerare un affidamento nel pubblico* (e quindi nelle persone che consultino l’atto con l’uso dell’ordinaria diligenza) sulla efficacia probatoria dell’atto pubblico⁴⁶; e quindi inidoneo a pregiudicare la sicurezza dei traffici giuridici⁴⁷. Si è parlato, sul punto, di “apparenza” che il falso è idoneo ad ingenerare, e che viene meno nei suddetti casi di difetti strutturali gravi, quali per l’appunto la mancanza di sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale⁴⁸. E’ la stessa ragione per la quale non è punibile il c.d. falso grossolano, o falso innocuo, che rientra nella più ampia tematica del reato impossibile *ex art. 49 c.p.*⁴⁹. Sembra allora nel vero, sul punto, quella dottrina che evidenzia come *non è la qualificazione civilistica della*

⁴³ Cass. 7 luglio 2005, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Falsità in atti*, n. 50. Nel medesimo senso, Cass. 22 novembre 1989, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Calunnia*, n. 1; Cass. 25 febbraio 1983, in *Giust. pen.*, 1984, II, p. 258; Cass. 25 febbraio 1982, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Falsità in atti*, n. 105; Cass. 10 luglio 1981, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Falsità in atti*, n. 60. Nel medesimo senso v. in dottrina MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, cit., p. 672; CATELANI, *I delitti di falso*, Milano, 1989, p. 184 ss.; CRESPI, *Falso documentale e atto pubblico inesistente*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, Milano, 1991, p. 335 ss.

Per l’applicabilità della tutela penale con riferimento ad un atto pubblico annullabile, Cass. 23 marzo 2005, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Falsità in atti*, n. 36; Cass. 13 dicembre 1983, in *Foro it.*, Rep. 1984, voce *Falsità in atti*, n. 25.

⁴⁴ Cass. 1 giugno 1988, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Falsità in atti*, n. 16; Cass. 3 maggio 1985, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Falsità in atti*, n. 27.

⁴⁵ Cass. 7 giugno 2001, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Falsità in atti*, n. 9; Cass. 6 maggio 1999, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Falsità in atti*, n. 22; Cass. 3 dicembre 1990, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Falsità in atti*, n. 6; Cass. 26 aprile 1989, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Falsità in atti*, n. 6; Cass. 1 giugno 1982, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Falsità in atti*, n. 45.

⁴⁶ RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in *Le falsità documentali*, a cura di Ramacci, Padova, 2001, p. 115 ss., 136 ss.

⁴⁷ Per la individuazione del fondamento della repressione penale del falso nella tutela della certezza e sicurezza dei traffici giuridici, cfr. DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1987, p. 27 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2008, p. 98.

⁴⁸ MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1955, p. 291 ss.; DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, cit., p. 78 (il quale evidenzia come tale ricostruzione “rimuove la esigenza di utilizzare concetti di teoria generale del diritto, sui quali, peraltro, non si è ancora delineato un punto d’incontro tra i molti autorevoli giuristi che se ne sono occupati”).

⁴⁹ Sul c.d. falso grossolano, cfr. PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in *Le falsità documentali*, cit., p. 145 ss.; RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, *ibidem*, p. 115 ss.; CATELANI, *I delitti di falso*, cit., p. 24 (“Il falso grossolano ... cioè quello che può essere scoperto da chiunque con un minimo di diligenza, non è idoneo a ledere o a porre in pericolo il bene-interesse della pubblica fede”); NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1999, p. 171 ss.; Cass. 5 luglio 1990, in *Giust. pen.*, 1991, II, p. 468.

patologia – inesistenza giuridica o nullità, oltremodo incerta e discussa, come si è visto – a rilevare ai fini della configurabilità del falso ideologico, bensì l'idoneità dell'atto – provvisto di alcuni requisiti minimali – ad ingenerare una erronea rappresentazione della realtà (idoneità che manca se, per l'appunto, detti requisiti minimi non sussistono) ⁵⁰.

Ed allora, *non sembra dubbio che l'atto pubblico originale non sottoscritto difetti palesemente dell'idoneità ad ingannare il pubblico*, essendo evidente *ictu oculi*, per chiunque lo esamini, il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità documentale ⁵¹. Nella misura in cui l'originale sia custodito dal notaio rogante, *l'“evidenza” del vizio deve risultare anche dalle copie rilasciate dallo stesso, dalle quali deve chiaramente risultare l'inesistenza della sottoscrizione del notaio sull'originale*. Nella prassi, la “riproduzione” meccanografica del testo dell'originale riporta, al termine di quest'ultimo, la dicitura “firmato”, seguita dai nominativi delle persone che hanno sottoscritto: nella misura in cui detta dicitura sia seguita solo dai nomi delle parti (e degli eventuali testimoni e fidefacienti), e non da quella del notaio, sembra più che evidente l'inidoneità della riproduzione stessa ad ingannare il pubblico. *Imputet sibi* colui che, negligenzemente, non ha consultato con attenzione il testo riprodotto, in modo da riscontrare l'assenza di sottoscrizione del notaio in calce alla riproduzione dell'originale.

Si consideri, inoltre, una ulteriore circostanza che appare decisiva: *l'atto pubblico formato “senza l'osservanza delle formalità prescritte” ha, ai sensi dell'art. 2701 c.c., “la stessa efficacia probatoria della scrittura privata”*. Ora, un documento avente l'efficacia probatoria di una scrittura privata non può, evidentemente, costituire la base di una *sanzione penale come quella dell'art. 479 c.p., che presuppone l'efficacia probatoria propria dell'atto pubblico*. Ciò significa che – senza probabilmente necessità di avventurarsi nell'incerta distinzione dottrinale tra nullità ed inesistenza giuridica – l'atto pubblico non sottoscritto dal notaio, quale che sia la sua natura giuridica “sostanziale”, ai fini “probatori” non può non valere come una scrittura privata anche sul versante penalistico ⁵². Il che

⁵⁰ MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., p. 291 ss.; GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007, p. 48 ss., 330 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, cit., p. 102 ss. Rileva NAPPI, *Falso e legge penale*, cit., p. 179, che “In realtà, nonostante le diverse formulazioni, è percepibile un senso unitario nelle posizioni della dottrina e della giurisprudenza. Tutti, invero, intendono escludere la punibilità delle sole falsità che investano atti oggettivamente idonei ad assumere il significato sociale cui soggettivamente si proponeva di destinarli il falsario”. Per quanto qui interessa, appare palese che il “significato sociale” di un atto pubblico non sottoscritto dal notaio non possa in alcun modo reputarsi idoneo a ledere la pubblica fede, cioè a far apparire quel documento come un atto pubblico pienamente probatorio (considerato che è la prova l'“oggetto del falso”: CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, p. 3 ss.; PROTO, *Il problema dell'antigiuridicità nel falso documentale*, Palermo, 1951, p. 97 ss.; MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., p. 224 ss.).

⁵¹ Rileva MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, cit., p. 787, essere necessario “per la sussistenza di ogni delitto di falso documentale, che la falsità sia *idonea ad ingannare la pubblica fede*, che cioè non sia tanto grossolana da riuscire *immediatamente riconoscibile da chiunque*”. Si è anche correttamente affermato che ai fini della configurabilità del delitto di falso in atto pubblico è necessario che “*al momento della falsificazione l'atto potesse ragionevolmente ritenersi valido*”: Cass. 5 febbraio 1968, in *Giust. pen.*, 1968, II, p. 1092. Ora, non è chi non veda che *nessuno può “ragionevolmente” ritenere valido un atto pubblico privo della sottoscrizione del notaio*.

⁵² BOZZI, *Brevissime note sparse in tema di atto pubblico*, cit., p. 95 (il quale esclude che sia “proponibile avverso scrittura privata “convertita” querela (a parte il fatto che la maggiore facilità di tale strumento è tutta da dimostrare): in tale ipotesi verrebbero meno infatti i necessari presupposti

importa, in altri termini, che *l'atto pubblico non sottoscritto dal notaio, mentre mantiene la propria natura "pubblica" agli effetti pubblicistici e civilistici (diversi da quelli probatori), deve essere qualificato come "scrittura privata" agli effetti probatori (arg. ex art. 2701 c.c.), e quindi agli effetti penalistici*⁵³.

Il delitto di falso ideologico ai sensi dell'art. 479 c.p. non è quindi in nessun caso ipotizzabile riguardo ad un atto pubblico originale non sottoscritto dal notaio

⁵⁴.

Può il delitto di falso ideologico essere integrato dall'*annotazione, nel repertorio degli atti tra vivi, dell'atto pubblico non sottoscritto dal notaio*? Anche in questo caso la risposta è decisamente negativa. Innanzitutto perché, come sopra dimostrato, il notaio è obbligato – in virtù delle previsioni contenute nella legge notarile e nella legge di registro – ad annotare nel repertorio anche gli atti nulli (o giuridicamente inesistenti), e l'adempimento del dovere costituisce, evidentemente, esimente ai sensi dell'art. 51 c.p. Difetta, inoltre, anche l'elemento della *immutatio veri*: il repertorio deve riportare alcune indicazioni (data, luogo di ricevimento, parti, natura e oggetto dell'atto), tra le quali non è compresa l'esistenza delle sottoscrizioni, né il repertorio stesso fa in alcun modo "apparire" la validità dell'atto in esso annotato. In altri termini, *il repertorio è "destinato a provare la verità", e fa fede, unicamente della rispondenza tra il contenuto delle prescritte annotazioni in esso contenute e i corrispondenti elementi dell'atto ricevuto dal notaio, mentre non è destinato a provare la validità o giuridica esistenza dell'atto stesso*. Chiunque esamini il repertorio non può quindi, partendo dal suo contenuto, fare affidamento su validità e giuridica esistenza degli atti in esso annotati, ma ha l'onere di consultare gli atti stessi a tal fine.

Quid in relazione alla indicazione nel repertorio notarile della natura pubblica dell'atto? L'art. 62 l. not. impone, come si è visto, di indicare nell'annotazione repertoriale la natura dell'atto (pubblico o autentico), mentre dal combinato disposto dell'art. 58 l. not. e dell'art. 2701 c.c. si desume la "conversione" dell'atto pubblico non sottoscritto dal notaio, ma sottoscritto dalle parti, in scrittura privata. Senonché, come già visto, detta conversione opera – secondo l'orientamento preferibile ed in conformità alla lettera della norma codicistica – esclusivamente sul piano dell'efficacia probatoria (e quindi anche ai fini penalistici), ma non della natura giuridica dell'atto, che rimane comunque "pubblico" agli effetti degli obblighi pubblicistici posti in capo al notaio rogante dalla legge notarile, nonché ai

della querela di falso, la scrittura privata "convertita" potrebbe essere, a nostro parere, impugnata solo per errore sulla dichiarazione ex art. 1428 e, ove provato, il relativo negozio potrebbe essere annullato").

⁵³ Qualificano espressamente come "scrittura privata", ai fini penalistici, l'atto pubblico convertito ex art. 2701 c.c., MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, cit., p. 720 ss.; MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., p. 98; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, cit., p. 107.

Il fenomeno della pluralità di possibili qualificazioni giuridiche di una medesima fattispecie, in relazione ai differenti effetti giuridici dalla stessa prodotti, è ben noto in teoria generale del diritto: cfr. CATANIA, *Qualificazione giuridica (teoria generale)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991; CORDERO, *Nomen juris*, in *Novissimo dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 308; GIANNINI, *Itinerario delle qualificazioni giuridiche*, in *Dir. e società*, 1984, p. 405; PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. e giur.*, 1975, p. 826.

⁵⁴ Va, comunque, evidenziato che il notaio, il quale non sottoscrive l'atto pubblico, oltre ad essere civilmente responsabile nei confronti delle parti, è soggetto, come sopra evidenziato, a sanzioni disciplinari in dipendenza di tale omissione.

fini fiscali. Se tale è la sua natura agli effetti della legge notarile ed agli effetti fiscali, non sembra dubbio allora che il notaio debba correttamente qualificare l'atto come "pubblico" sia nell'annotazione repertoriale, sia nella richiesta di registrazione dallo stesso effettuata. *Nessuna falsità ideologica può essere quindi ipotizzata neanche sotto questo angolo visuale.*

Quanto al delitto disciplinato dall'art. 478 c.p. (consistente nel *rilascio di una copia che "simula" un originale inesistente*), esso presuppone, innanzitutto, la *immutatio veri*, ossia la falsificazione consistente nel far apparire l'esistenza di un originale che "materialmente" non esiste ("il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale")⁵⁵. E', cioè, necessaria l'inesistenza materiale del documento originale, mentre non si ha falsità se detto originale sia inesistente "giuridicamente" (ammesso che di inesistenza giuridica e non, più propriamente, di "nullità" debba parlarsi, come sopra chiarito); ossia se pur esistendo materialmente l'atto difetti di un elemento costitutivo essenziale, a condizione, evidentemente, che dalla copia risulti tale difetto⁵⁶. Come già detto, quindi, *la copia di un originale "giuridicamente inesistente" – ma materialmente esistente – non integra il delitto di falso previsto dall'art. 478 c.p. nella misura in cui dalla copia stessa risulti il vizio genetico del medesimo originale (e quindi, nel caso in esame, la mancanza di sottoscrizione del notaio).*

In secondo luogo, la fattispecie delittuosa ex art. 478 c.p. postula il rilascio di una copia *autentica*, ossia una copia munita di *certificazione di conformità all'originale*, sottoscritta dal pubblico ufficiale⁵⁷: ciò perché è solo la copia autentica a fare pubblica fede della conformità all'originale, mentre *una semplice "riproduzione", non munita di attestazione di conformità, non può ingenerare alcun affidamento del pubblico sulla sua conformità all'originale, alcuna "fede pubblica"*.

⁵⁵ Cass. 25 ottobre 1989, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Falsità in atti*, n. 32. Cfr. anche Cass. 23 marzo 1960, riportata in CANTARANO, *Le falsità documentali nella giurisprudenza*, Padova, 1971, p. 170 ("per la ipotesi del rilascio di copia simulata di un originale supposto la norma presuppone che l'agente finga l'esistenza del detto originale questo non essendo mai esistito").

⁵⁶ DINACCI, *Profili sistematici del falso documentale*, Napoli, 1987, p. 94, nota 36.

⁵⁷ Cfr. Cass. 14 dicembre 2007, in *Riv. pen.*, 2008, p. 630 ("Non integra alcuna ipotesi di reato in materia di falso la formazione e la utilizzazione della copia di un atto pubblico di cui venga falsamente supposta l'esistenza, quando detta copia sia priva di autenticazione"); Cass. 8 febbraio 1991, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Falsità in atti*, n. 3 ("La copia di un atto o di un contrassegno che costituisce l'attestazione di un atto assume il carattere di documento solo in seguito alla pubblica autenticazione del contenuto dell'atto o del contrassegno; ne consegue che l'uso di una copia fotostatica non autenticata di un atto o di un contrassegno è penalmente lecito"); Cass. 13 marzo 1986, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Falsità in atti*, n. 66 ("In caso di contraffazione di copia non autenticata di atto pubblico il cui originale sia realmente esistente, pur se difforme dalla copia stessa, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di reato previste dal legislatore in tema di falsità documentale in quanto la copia assume il carattere di documento solo in seguito alla pubblica autenticazione di tutto il contenuto dell'atto"); Cass. 10 febbraio 1984, in *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Falsità in atti*, n. 64 ("In tema di reato di falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici, previsto dall'art. 478 c.p., la falsa attestazione di conformità apposta dal pubblico ufficiale costituisce elemento integrante della fattispecie in argomento, e non reato autonomo").

In dottrina, v. per tutti MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, cit., p. 818 ss.; CATELANI, *I delitti di falso*, cit., p. 249 (che evidenzia come la copia, agli effetti dell'art. 478 c.p., "assume rilevanza giuridica solo quando essa contiene l'attestazione di conformità all'originale rilasciata dal pubblico ufficiale"); NAPPI, *Falso e legge penale*, cit., p. 95.

E' allora evidente che *la riproduzione informatica*⁵⁸ *dell'atto pubblico non sottoscritto dal notaio, sprovvista di attestazione di conformità all'originale, e per giunta conforme a quest'ultimo* (in quanto cioè il testo sia riprodotto fedelmente, senza riportare la dicitura rappresentativa della sottoscrizione del notaio in calce al testo stesso), *non integra "copia autentica" agli effetti dell'art. 478 c.p., pur se la riproduzione informatica è munita della firma digitale del notaio* (non essendo quest'ultima, in assenza della predetta certificazione di conformità, idonea a "manifestare" la conformità all'originale), *e non realizza comunque alcuna immutatio veri (ove non vi sia contrasto tra riproduzione informatica ed originale).*

Infine, *il rilascio della copia autentica mensile del repertorio, destinata all'archivio notarile*, può integrare falso ai sensi dell'art. 478 c.p. solo nella misura in cui (prima parte della disposizione) venga rilasciata una copia di un repertorio inesistente, ovvero (seconda parte della disposizione) il contenuto della copia del repertorio non corrisponda a quello del repertorio originale (il notaio, infatti, attesta in detta copia solo la conformità all'originale del repertorio). Nella misura invece in cui l'originale del repertorio esista, e vi sia conformità tra originale e copia, nessun falso è evidentemente ipotizzabile per il solo fatto che un atto annotato nel repertorio originale sia nullo o giuridicamente inesistente (stante anche quanto sopra dimostrato riguardo a quest'ulteriore aspetto).

Risposta al primo quesito.

L'annotazione nel repertorio degli atti tra vivi di un atto pubblico non sottoscritto dal notaio non integra alcun delitto di falso ideologico.

Detta annotazione costituisce, infatti, adempimento di un obbligo imposto in capo al notaio dalla legge notarile e dal testo unico sull'imposta di registro, obbligo che ha ad oggetto anche gli atti nulli (e quelli giuridicamente inesistenti, ma materialmente esistenti). Conseguentemente, il relativo comportamento del notaio non è punibile (art. 51 c.p.).

D'altra parte, l'annotazione repertoriale non fa "fede" della validità o giuridica esistenza dell'atto pubblico al quale si riferisce, ma unicamente della sua materiale esistenza e della conformità dei dati essenziali in essa riportati (data, luogo, parti, natura, oggetto) alle corrispondenti risultanze dell'atto pubblico notarile. La qualificazione di quest'ultimo come "atto pubblico" deve ritenersi corretta, ai fini della legge notarile e della legge fiscale, pur in difetto di sottoscrizione dell'atto da parte del notaio (operando la conversione *ex art. 2701 c.c.*, secondo l'orientamento preferibile e in base alla lettera della norma, sul solo piano dell'efficacia probatoria).

Risposta al secondo quesito.

Il rilascio di copia autentica mensile del repertorio, destinata all'archivio notarile, costituisce comportamento doveroso del notaio, in adempimento all'obbligo allo stesso imposto dalla legge notarile. Conseguentemente, il relativo comportamento non è punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p.

⁵⁸ Sulla fattispecie criminosa contemplata dall'art. 491-bis c.p., cfr. ORLANDI, *Il falso digitale*, Milano, 2003.

Nella fattispecie in esame, non è contestata la circostanza che la copia del repertorio sia assolutamente conforme all'originale del repertorio stesso; per tale motivo, non è dato riscontrare alcuna violazione dell'art. 478 c.p., in quanto la copia del repertorio non fa apparire come reale un repertorio originale inesistente, ma anzi è assolutamente conforme al repertorio originale.

La circostanza che nel repertorio originale sia stato in precedenza annotato un atto nullo o giuridicamente inesistente (fatto che in sé non costituisce in alcun modo di violazione di legge, ma anzi integra adempimento di un obbligo giuridico), non incide in alcun modo sulla legittimità, e non punibilità, del rilascio di copia conforme all'originale del repertorio.

Risposta al terzo quesito.

La formazione, e la successiva trasmissione telematica, del c.d. adempimento unico informatico ai fini della registrazione – munito di firma digitale, apposta al relativo file XML – riguardante un atto pubblico non sottoscritto dal notaio, non integra alcun delitto di falso ideologico o materiale, in particolare non viola l'art. 478 c.p.

Innanzitutto perché la suddetta richiesta di registrazione, con le suddescritte modalità, costituisce oggetto di un obbligo posto a carico del notaio dalla vigente normativa tributaria, e vi è quindi l'esimente *ex art. 51 c.p.*

In secondo luogo, perché l'art. 478 c.p. presuppone il rilascio di una copia "autentica", mentre la firma digitale dell'adempimento unico non attribuisce al documento informatico – contenente riproduzione del testo dell'atto da registrare – valore di copia autentica, in assenza di certificazione di conformità della riproduzione all'originale, che la legge non richiede, e che comunque nella specie non è stata apposta in calce alla riproduzione informatica dell'atto.

In terzo luogo, perché l'art. 478 c.p. presuppone che venga simulato come esistente un atto pubblico o privato materialmente inesistente, mentre nel caso di specie non vi è alcuna *immutatio veri*, in quanto l'atto originale esiste, e la riproduzione informatica evidenzia in modo veridico l'assenza di sottoscrizione del notaio.

In quarto luogo, perché non è integrata neanche la fattispecie delittuosa prevista dalla seconda parte dell'art. 478 c.p. (copia di atto pubblico o privato diversa dall'originale), essendovi assoluta conformità tra i due.

La circostanza che l'atto di cui è stata richiesta telematicamente la registrazione sia stato qualificato, nel modello unico informatico, come "pubblico", si giustifica alla luce di quanto sopra detto in ordine alla valenza puramente "probatoria" e non "sostanziale" della conversione formale *ex art. 2701 c.c.* Non vi è comunque infrazione sostanziale della normativa tributaria, in assenza di evasione di imposta (vi è stato anzi il pagamento di imposte di trascrizione e catastale, che non sarebbero dovute in sede di registrazione di una mera scrittura privata).

Gaetano Petrelli